

## Il Dirigente

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 09/2025 del 12/01/2025, con la quale si provvedeva con effetto immediato alla chiusura al transito della Via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la Via Vesuvio, (Località denominata la Siesta) e Piazzale di Quota 1000;

**Dato atto** che:

- **Con nota prot. n. 3939/2025 del 16/01/2025 veniva rapportata criticità sul tratto viario interessato dall'evento franoso del 12/01/2025 tale da non consentirne la riapertura;**
- **Con nota prot. n. 8061/2025 del 31/01/2025 l'Ufficio Lavori Pubblici – Servizio Manutenzione del Settore VI Gestione del Territorio comunicava la fine dei lavori di messa in sicurezza di Via Osservatorio;**

**Considerato** che la suddetta strada è nuovamente transitabile e non sussistono più i presupposti e le motivazioni che hanno portato alla chiusura ;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover revocare la sopraindicata Ordinanza per permettervi il normale utilizzo da parte degli utenti;

**Ravvisato** che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare deflusso dei veicoli;

**Rilevato che:**

- in considerazione della messa in sicurezza è necessario adottare un restringimento asimmetrico della carreggiata con istituzione del senso unico alternato regolamentato da semafori mobili;
- per l'effetto di quanto sopra è fatto obbligo ai pedoni di transitare sul lato opposto della strada così come da segnaletica orizzontale e verticale installata in loco;
- per l'effetto di quanto sopra è necessario porre idonee limitazioni alla circolazione dei bus turistici di dimensioni superiori a mt. 4,00 di altezza e superiore a mt. 10,80 di lunghezza, che stante anche la morfologia della tratta viaria avrebbero minore manovrabilità e pertanto non sarebbe possibile garantirne il transito in sicurezza;

**Ravvisata**, pertanto, l'assoluta necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli che, per le grandi dimensioni e/o per la minore manovrabilità, possono determinare gravi inconvenienti, e ciò allo scopo di assicurare una maggiore scorrevolezza del traffico e rendere possibile il regolare espletamento dei servizi di pronto intervento e di pubblica necessità;

**Considerata** inoltre, in caso di presenza di ghiaccio o neve sulle strade o mentre sono in corso nevicate, la necessità di garantire le condizioni necessarie di sicurezza per la circolazione stradale e di responsabilizzare il cittadino al fine di ridurre problemi e disagi in caso di precipitazioni nevose;

**Ritenuti**, alla luce della relazione prot. n. 8061/2025 del 31/01/2025, favorevoli i presupposti per la riapertura al transito della strada in oggetto con le prescrizioni nella stessa indicate;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra, necessario intervenire con provvedimento noto alla cittadinanza a mezzo di apposita segnaletica;

**Visti:**

1. il decreto sindacale n. 114/2024 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alla direzione del Settore I Sicurezza al Dr. Nicola Vanacore
2. gli artt. n. 5 comma 3, l'articolo n. 6, 7, 158 e 159 del "Codice della Strada" emanato con D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e s. m. i. ;
3. il Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s. m. i.;

## **O r d i n a**

**La revoca dell' Ordinanza N. 09/2025 del 12/01/2025 di interdizione al transito veicolare lungo la Via Osservatorio, tratto di strada compreso tra l'intersezione con la Via Vesuvio, (Località denominata la Siesta) e Piazzale di Quota 1000.**

**La riapertura "ad horas" al traffico veicolare della strada di accesso al Vesuvio dalla Via Osservatorio, tratto di strada compreso tra l'intersezione con la Via Vesuvio, (Località denominata la Siesta) e il Piazzale di Quota 1000.**

## **Ordina inoltre**

**I. In Via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con la Via Vesuvio, (Località denominata la Siesta) e Piazzale di Quota 1000:**

1. l'istituzione del Divieto di Transito degli autobus turistici superiori a mt. 4,00 di altezza e superiore a mt. 10,80 di lunghezza;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h per l'intero tratto di strada;

Dai divieti ed obblighi sopra indicati sono esclusi:

- a. gli autoveicoli adibiti a pubblico servizio, comprese le autocisterne per la fornitura di acqua per uso domestico, per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano prodotti, materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
- b. gli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti solidi urbani;
- c. i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri esclusivamente per interventi di comprovata esigenza;
- d. i veicoli utilizzati dall'Ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
- e. tutti i veicoli di pronto intervento;

**II. In Via Osservatorio, nel tratto di strada compreso tra civico 8 e civico 10:**

1. la modifica della circolazione stradale con restringimento asimmetrico della carreggiata e l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da semafori mobili;
2. l'istituzione del limite massimo di velocità di 5 Km/h per l'intero tratto di strada;

3. l'istituzione dell'obbligo per i pedoni di transitare sul lato opposto della strada così come da segnaletica orizzontale e verticale installata in loco;

Eventuali richieste di deroga per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate non altrimenti risolvibili potranno essere presentate al Comando di Polizia Municipale;

Nel periodo 15 novembre 2024 - 15 aprile 2025 e nel medesimo periodo per ogni anno successivo, che tutti i veicoli a motore, che transitano su Via Osservatorio, tratto di strada compreso tra l'intersezione con la Via Vesuvio, (Località denominata la Siesta) e Piazzale di Quota 1000 devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU. 1580 del 16/1/2013. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

## **D i s p o n e**

1. Il Comando della Polizia Municipale, e gli altri Organi di Polizia operanti sul Territorio comunale sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza ;
2. La trasmissione della presente ordinanza a tutti i soggetti interessati;
3. Il presente provvedimento, per la sola durata dello stesso, annulla e sostituisce tutti i provvedimenti precedenti in contrasto con lo stesso.

## **A v v i s a**

- a. Chiunque abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell' art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania art. 5 L. 1034 del 06.12.1971 o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla predetta data di pubblicazione art. 8 D.P.R. 1199 del 24.11.1971.
- b. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 / 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495 / 1992.
- c. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle vigenti normative in materia e successive modificazioni ed integrazioni.

dal Comando di P.L., 31/01/2025

***Il Dirigente del Settore I Sicurezza  
Col. Nicola dott. Vanacore***